

1. Modifiche alla legge n. 241/1990, al D.Lgs. n. 82/2005 e al D.P.R. n. 117/2004

E' stato pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 95, alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, la **Legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile**".

All'interno di questa legge vi sono:

- quattro articoli (7, 8, 9 e 10), che vanno a modificare nove articoli, tra cui il 19 e il 20, della **Legge n. 241 del 1990** (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).
- tre articoli (34, 36 e 37), che vanno a modificare alcuni articoli del **D. Lgs. n. 82/2005** (*Codice dell'amministrazione digitale*) e del **D.P.R. n. 117/2004** (*Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3*) e

Oltre a riportare i testi dei provvedimenti citati nella loro redazione aggiornata, proponiamo anche una **scheda comparativa** delle modifiche che vengono proposte dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Le modifiche entreranno **in vigore dal 4 luglio 2009**.

Per un approfondimento degli argomenti trattati e per scaricare il testo aggiornato dei provvedimenti normativi citati si rimanda

- alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Appendici** - Semplificazione delle procedure amministrative

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

- alla Sezione: **E-GOVERNMENT - E-LEARNING** - Codice dell'Amministrazione digitale.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237>

2. Obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata nella pagina iniziale dei siti della Pubblica Amministrazione

Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a **pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata** a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

Lo ha stabilito l'**art. 34 della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'**"

nonche' in materia di processo civile", aggiungendo il comma 2-ter all'art. 54 del D. Lgs. n. 82/20905 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **E-GOVERNMENT – E-LEARNING** – Posta Elettronica Certificata (PEC).

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240>

3. Possibilità di rilascio della CNS anche a chi è in possesso della CIE

Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.

Al momento dell'emissione o del rinnovo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) **non deve più essere accertato se il soggetto richiedente sia o meno in possesso della Carta d'Identità Elettronica (CIE).**

Queste le novità apportate dall'**articolo 37, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in materia di processo civile*".

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **E-GOVERNMENT – E-LEARNING** – Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=242>

4. Bollo virtuale – Versamento della rata bimestrale entro il 30 giugno

Coloro che sono autorizzati a corrispondere **l'imposta di bollo in maniera virtuale** devono provvedere – **entro il 30 giugno 2009** - al versamento della terza rata bimestrale relativa all'anno 2009, utilizzando il **modello F23** presso banche, agenzie postali o concessionari e indicando il codice tributo: **456T** - Imposta di bollo – Tassa sui contratti di borsa (in caso di ravvedimenti il codice da utilizzare è: **675T** – Sanzione pecuniaria imposta di bollo).

I soggetti obbligati sono i soggetti autorizzati dalla competente Direzione Regionale delle Entrate a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo per le categorie di atti e documenti per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

5. Cinque per mille 2009 – Presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno

I rappresentanti legali degli **enti di volontariato** iscritti in elenco – **entro il 30 giugno 2009** – devono inviare, a **pena di decadenza**, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

La dichiarazione va inviata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla **Direzione Regionale dell'Agenzia** nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

I rappresentanti legali delle **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte in elenco – **entro il 30 giugno 2009** - devono inviare, a **pena di decadenza**, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

La dichiarazione via inviata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, **all'ufficio del Coni** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata.

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dal legale rappresentante dell'ente su modello conforme a quello approvato, con allegata copia del **documento di riconoscimento** di colui che la sottoscrive.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il modello di dichiarazione si rimanda alla Sezione: **Temi di diritto societario e d'impresa** – ONLUS – Enti non profit – Associazioni di volontariato.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194>

6. Dal 1° luglio 2009 al via la nuova banca dati degli Operatori Economici Europei – SISTEMA EORI

Prende avvio **dal 1° luglio 2009** il sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici **EORI** (*Economic Operator Registration and Identification*).

Lo prevede il **Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione del 16 aprile 2009**, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (*Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario*), che **entrerà in vigore il 1° luglio 2009**.

Secondo quanto stabilito da tale Regolamento, ciascuno Stato membro dovrà attribuire un **codice EORI** ai soggetti stabiliti sul proprio territorio e ai soggetti dei Paesi Terzi, che, per la prima volta, effettuano nel territorio dell'U.E. un'operazione rilevante ai fini doganali.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la modulistica necessaria per la richiesta del Codice EORI si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Commercio con l'estero.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=25>

7. Al via l'utilizzo dei servizi VoIP nella Pubblica Amministrazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2009, il **decreto 9 aprile 2009**, che detta le modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di **servizi «Voce tramite protocollo internet (VoIP)»**.

Le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute - a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta - **ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP)** previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui sopra comporta la **riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.**

Ciascuna Pubblica Amministrazione dovrà comunicare al CNIPA, **entro il 24 luglio 2009**, il nominativo del referente (l'unico soggetto autorizzato a trasmettere al CNIPA i dati oggetto di rilevazione previsto all'art. 4 del decreto) e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini dell'accreditamento del referente stesso.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: **E-GOVERNMENT – E-LEARNING** – Codice dell'Amministrazione digitale – Informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237>

8. La legge n. 69/2009 abroga la disciplina speciale prevista per il processo societario

Con l'**articolo 54, commi 5 e 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69**, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e il processo civile, è stata **abrogata la disciplina speciale prevista per il processo societario** dal **D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5**, concernente *“Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”*.

Sono state, invece, mantenute per le controversie in materia di diritto societario, le disposizioni su arbitrato e conciliazione stragiudiziale.

Il Governo è delegato ad adottare, **entro il 4 luglio 2011**, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

Per scaricare il testo aggiornato del D. Lgs. n. 5/2003 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – La riforma del diritto societario** – Testi e commenti.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6>